



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonio Marco CANU	Presidente - relatore
Vincenzo BUSA	Consigliere
Paola BASILONE	Consigliere
Annalaura LEONI	Referendaria

nella Camera di consiglio del 14 maggio 2020

DELIBERAZIONE

VISTE la relazioni dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2016 e sul rendiconto per il 2017 del Comune di Trevi e le risultanze dell'attività istruttoria;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO, nella camera di consiglio del 14 maggio 2020, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il relatore, Presidente Antonio Marco CANU;

PREMESSA

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

Tale controllo è stato rafforzato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con l'introduzione nel TUEL dell'art. 148-bis, in base al quale i controlli effettuati dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli Enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 166 sopra richiamati, hanno come obiettivo: la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posto dal patto di stabilità interno, la verifica della sostenibilità dell'indebitamento e del rispetto dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione e la verifica dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.

Il terzo comma del menzionato art. 148-bis TUEL, inoltre, assume un ruolo preminente dato che, qualora le Sezioni regionali accertino la sussistenza di squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posto con il patto di stabilità interno, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le criticità ed a regolarizzare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Qualora, invece, gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 TUEL, la Sezione di controllo segnala comunque agli Enti le irregolarità contabili riscontrate, le quali, sebbene non atte a pregiudicare gli equilibri, in prospettiva, possono tuttavia comportare l'insorgenza di situazioni idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione dell'Ente, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. La conclusione dell'esame non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Con le deliberazioni n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 5 aprile 2017 sul rendiconto dell'esercizio 2016 e n. 16/SEZAUT/2018/INPR del 24 luglio 2018 sul rendiconto 2017, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, ribadendo quanto già espresso in precedenza in merito alla necessità del controllo, da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di adottare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Trevi ha trasmesso le relazioni sui rendiconti 2016 e 2017 senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Tuttavia, attesa la sussistenza di possibili profili di criticità e l'esigenza di acquisire ulteriori elementi informativi in ordine ad alcune risposte riportate nei questionari e ad alcuni dati

risultanti dall'esame dei rendiconti finanziari, il magistrato istruttore, con nota prot. n. 394 del 20 febbraio 2020, ha chiesto chiarimenti idonei ad effettuare i necessari approfondimenti. In esito alla predetta istruttoria, il Comune di Trevi ha fatto pervenire una nota a firma del Sindaco e del Responsabile finanziario del 9 aprile 2020 (prot. Cdc n. 825 del 10 aprile 2020), con la quale sono stati forniti i riscontri a quanto richiesto.

Di seguito, si riportano la richiesta istruttoria e la corrispondente risposta dell'Ente.

ESERCIZIO 2016

1. Si chiede di conoscere le ragioni alla base delle previsioni definitive pari a 8.694.226,69 euro delle entrate del Titolo I e delle entrate in conto capitale del Titolo 4 in considerazione della rilevante differenza con le effettive riscossioni, pari rispettivamente a 4.611.517,69 euro e 1.043.661,07 (Cfr. 1.1.1. pag. 8).

RISPOSTA

"Le previsioni di cassa hanno risentito delle difficoltà dell'ente di prevedere quelli che potevano essere i veri flussi di cassa, tale difficoltà è dovuta in primis alle crescenti difficoltà di riscuotere i tributi, e questo purtroppo è un problema generalizzato di tutti gli enti. Per quanto riguarda le entrate del titolo IV in questo caso risulta ancora più di difficile. Si segnala comunque che la gestione della cassa, seppur prevista con le criticità esposte, è stata sempre monitorata e gestita senza creare problemi all'ente. Ne è riprova la situazione iniziale e finale di cassa che di seguito si indica

Fondo cassa al 01.01.2016	2.258.493,04
Fondo cassa al 31.12.2016	2.385.098,51

2. Dal quadro 1.7.4 a di pagina 19 risultano 909.812,66 euro di debiti del Titolo I, scaduti nel 2015 e in esercizi precedenti, per i quali si chiede di motivare, per ciascuno di essi, il mancato pagamento.

RISPOSTA

"Relativamente ai residui 2015 e pregressi si segnala che effettivamente esistono debiti pagati in ritardo, ma in alcuni casi si deve segnalare che il ritardo è conseguente all'azione dell'ufficio che prima di procedere al pagamento del dovuto verifica se il fornitore/beneficiario è debitore dell'ente per crediti tributari o altro. In tal caso viene contattato il fornitore per addivenire ad un recupero della somma. Questa operazione comporta però dei tempi abbastanza lunghi in quanto il fornitore, quando si accorge che probabilmente non incasserà la somma attesa, ma la stessa andrà a decurtare tutta o in parte il suo debito nei confronti dell'ente, collabora molto poco e quindi passa del tempo.

Si allega l'elenco dei Residui. (Allegato A)."

3. Si chiede di conoscere quali siano le fattispecie cui si riferisce l'accantonamento per la copertura degli oneri da contenzioso e i relativi importi. (Cfr. 1.10.2 – pag. 23).

RISPOSTA

“Procedimenti in corso:

- *Contenzioso Bartolini, sentenza 232/2016 - importo accantonato € 24.745,00*
- *Contenzioso Meloni, relativamente a questo contenzioso di particolare difficoltà nella stima dell'esito e dell'eventuale importo dovuto è stato accantonato l'importo di € 27.000,00*
- *Contenzioso ECF - tale contenzioso risulta complesso. Va tenuto conto che nel contenzioso è compreso anche un corrispettivo non pagato dalla ditta al Comune. L'importo stimato € 21.500,00*
- *Contenzioso Metelli + Calzoni il contenzioso è relativo ad un danno causato ad un terzo dalla ditta Metelli intervenuta in un cantiere della Ditta Calzoni, per un lavoro commissionato dall'ente.*

Importo accantonato € 11.755,00

Totale: € 85.000,00”

4. Si chiede di comunicare la fattispecie alla base dell'accantonamento di 696.460,36 euro per rischi del 2016 e di comunicare le ragioni per le quali l'analogo accantonamento rilevato nel conto economico del successivo esercizio è pari a zero. Occorre, inoltre, che siano indicate le ragioni per le quali il Fondo Rischi del 2016 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione ammonti alla diversa somma di 85.000.

RISPOSTA

“Si segnala che la voce comprende sia accantonamento a fondo rischio contenzioso che il fondo svalutazione crediti ed altri fondi.”

5. Si chiede di riferire in merito all'evoluzione del fondo di dotazione che è passato da 31.657.650,93 euro del 2015 a 29.002.882,23 euro del 2016 a - 2.161.107,58 euro nel 2017, trasmettendo i relativi atti deliberativi.

RISPOSTA

“In riferimento all'evoluzione del fondo di dotazione si segnala che per mero errore materiale alcuni importi sono confluiti nella voce riserve, sia per il consuntivo 2016 che 2017. Provvederemo a ricostruire e risistemare la cosa nella stesura del rendiconto 2019 in corso di elaborazione.”

6. Si chiede di confermare la risposta alla domanda 1.10.3 di pagina 23 dalla quale risulta che codesto Comune non ha accantonato quote del fondo perdite partecipate.

RISPOSTA

“L'ente non ha accantonato quote al fondo perdite partecipate in quanto la società partecipata VUS S.p.A. non ha mai chiuso il bilancio in perdita nel corso degli anni. Per quanto riguarda invece la Soc. Mattatoio Valle Umbra Sud, società in liquidazione, non sono state accantonate quote per il ripiano delle perdite in quanto la società era in liquidazione e comunque non sarebbe stato opportuno e neanche possibile ripianare le perdite secondo il divieto previsto

dalle norme vigenti di ricapitalizzare le società che hanno chiuso in perdita gli ultimi tre esercizi."

7. Dalla risposta alla domanda 4.7 di pagina 32 si evince l'assenza di partecipate in perdita che abbiano ridotto il capitale sociale al disotto del limite legale, mentre la successiva risposta 4.8 presuppone che non vi siano società con risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti il 2016. Si chiede di riferire in proposito tenuto conto delle cospicue perdite costantemente registrate, almeno dal 2011, dalla Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.A., società in liquidazione di cui codesto comune continua a detenere quote per il 9%.

RISPOSTA

"È stata data tale risposta in quanto la società Mattatoio era già in liquidazione e non in esercizio."

8. Dalla risposta 4.12 di pagina 33 risulta che codesto comune non ha predisposto gli elenchi relativi agli organismi che fanno parte del gruppo amministrazione pubblica, né quelli oggetto di consolidamento.

RISPOSTA

"Il Gruppo amministrazione pubblica è stato individuato con deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 12.09.2017."

9. Si chiede di riferire in merito al parametro di deficitarietà n. 4, secondo il quale il volume di residui passivi del Titolo I è superiore al 40% della medesima spesa corrente.

RISPOSTA

"Il parametro di deficitarietà n. 4 indica una cattiva tempestività nei pagamenti, questa amministrazione è già intervenuta in questo ambito tanto che detto parametro negli esercizi successivi risulta rispettato."

ESERCIZIO 2017

10. Ai residui attivi della tipologia 200 del Titolo III, pari a 20.822,15 euro, non corrisponde alcuna svalutazione al FCDE. Va trasmesso un elenco analitico dei residui stessi, che indichi per ciascuno l'esercizio di provenienza, e vanno chiarite le ragioni per le quali non sono stati inclusi nel Fondo in questione.

RISPOSTA

"Relativamente ai residui attivi del titolo III, tipologia 200 per € 20.822,15 non è stato costituito accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione in quanto tale importo è costituito da 2 residui, uno di importo di € 768,15 costituito per sanzioni al codice della strada completamente rimosse entro la data di approvazione del rendiconto 2017; l'altro di € 20.822,15 è relativo ad un trasferimento dall'Unione dei Comuni delle somme rimosse titolo di sanzioni al codice della strada relative al periodo in cui la funzione di Polizia Locale era stata trasferita all'Unione. Anche in questo caso il residuo è stato completamente riscosso nell'anno 2018."

11. Comunicare le diverse considerazioni che hanno portato ad inserire nel calcolo del FCDE 2016 i residui del Titolo III, tipologia 300 e ad escludere da tale svalutazione gli analoghi residui per interessi attivi del 2017, pari a 45.584,45 euro.

RISPOSTA

"In fase di consuntivo 2017 non sono stati effettuati accantonamenti a Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione relativamente alla tipologia degli interessi poiché i residui risultavano completamente riscossi alla data di approvazione del rendiconto."

12. Si chiede di riferire sulle ragioni degli sgravi emessi, per 19.591,89 euro sulla TARI 2016.

RISPOSTA

"Si tratta di rettifiche alla bollettazione TARI emessa nell'anno 2016 le motivazioni sono molteplici e possono essere così riassunte:

- *Cessazione dell'utenza in corso dell'anno e comunque in epoca successiva alla emissione delle bollette;*
- *Variazione in diminuzione del numero degli occupanti avvenuta in epoca successiva alla emissione delle bollette;*
- *Cessazione dell'utenza avvenuta nell'anno precedente e non ancora denunciata ai fini della TARI (la scadenza della denuncia TARI è fissata al 30 giugno dell'anno successivo)."*

ESERCIZI 2016 e 2017

13. Si chiede di riferire in merito alla riscossione pari a 51.437,75 nel 2016 e 69.672,71 euro nel 2017, a fronte di un accertamento per recupero evasione pari rispettivamente a 614.374,41 e 299.541,00 euro (Cfr. 1.6.1 – pag. 16 quest. 2016 e pag. 18 della relazione dell'Organo di Revisione 2017) e di indicare il dato della successiva riscossione.

RISPOSTA

"In merito alla richiesta si riferisce che nonostante i notevoli sforzi compiuti la riscossione dei tributi è una criticità su cui non si riesce a intervenire in modo soddisfacente. Gli strumenti messi a disposizione agli enti non producono gli effetti desiderati e il problema dell'evasione continua a crescere nonostante gli uffici continuino a non lasciare nulla di intentato. Purtroppo sono sempre di più le persone che non intendono pagare ed anche quelle che per motivi legati alla crisi economica non riescono a pagare. L'ente continua nella sua azione di ricerca dell'evasione, emissione dei relativi avvisi di accertamento, passaggio di quelli inevasi alla riscossione coattiva, ma i risultati sono comunque deludenti.

In allegato il prospetto delle riscossioni delle somme indicate. (Allegato B)"

14. Si chiede di riferire in merito a quali siano state le misure adottate dall'Ente a fronte di 2.710.973,26 euro di pagamenti posteriori alla scadenza nel 2016 e 2.922.966,38 euro nel 2017 (Cfr. 1.8.3 – pag. 20 quest. 2016 e 7.4 – pag. 11 quest. 2017).

RISPOSTA

"L'ente si è adoperato per cercare di ridurre i pagamenti successivi alla data di scadenza, e come indicato anche nella risposta al punto 9 sono stati ridotti sia la massa dei residui passivi di parte corrente che i tempi di pagamento. La situazione è stata monitorata e la giunta comunale con deliberazione n. 85/2019 ha approvato ulteriori misure organizzative volte a consentire il rispetto dei tempi di pagamento."

• **Infine, tenuto conto della deliberazione n. 121/2017/PRSE di questa Sezione in merito al rendiconto 2015 e della risposta di codesto Ente del 4 dicembre 2017, si invita a riferire in merito ai successivi sviluppi. In particolare, (pag. 5 punto 1 della delib.) era stata rilevata la necessità da parte dell'Ente di dotarsi "di adeguati cronoprogrammi [per dare] conto della evoluzione degli impegni di spesa e delle relative risorse di finanziamento del FPV."** La Sezione aveva inoltre posto in rilievo che **"non [era] stato possibile attivare il FPV per rilevanti importi (€ 410.043,74 + € 266.320,06), con conseguente rallentamento nelle procedure per l'utilizzo delle risorse"**.

In proposito codesto Ente aveva risposto che era "stato costituito un gruppo di lavoro per effettuare una revisione dei cronoprogrammi secondo quanto previsto dall'allegato 4/2, per superare la criticità segnalata [e che] il gruppo di lavoro [stava] provvedendo alla verifica puntuale delle quote di avanzo di amministrazione destinate ad investimenti allo scopo di provvedere al loro effettivo utilizzo."

Con il successivo punto 4 la Sezione aveva rilevato "la scarsa capacità di riscossione delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria per il 2015. Infatti, al 15.09.2017 [risultavano] ancora da riscuotere, € 1.007.196,08, rispetto all'accertato iniziale (2015) di € 1.248.174,98."

In proposito codesto Comune aveva riferito che "il rilevante importo accertato nel 2015 [era] relativo ad una massiccia operazione di contrasto all'evasione fiscale con emissione di avvisi di accertamento ai fini ICI/IMU/TASI relativi a più annualità per i contribuenti con debiti fiscali di importi rilevanti. A tale operazione però non [era] seguita la fase di pagamento da parte dell'utente. Nel mese di agosto [2017], dopo l'aggiudicazione del servizio di riscossione coattiva, le somme contestate e non pagate [erano] state avviate alla riscossione coattiva. [Con la stessa lettera del 4 dicembre 2017 il Comune ha poi riferito che erano] in corso le attività di recupero forzoso da parte della ditta aggiudicataria del servizio, delle somme non riscosse in via bonaria."

RISPOSTA

- *"Il lavoro della revisione dei crono programmi è stato portato a termine dal gruppo di lavoro appositamente costituito e contestualmente si è cercato di velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse a disposizione."*

- *Permangono le criticità sollevate in merito alla riscossione delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione dei tributi. Questo ente, nonostante le criticità relative alla dotazione di personale e al fine di contenere i costi di gestione, mantiene in gestione diretta l'attività di accertamento dell'evasione e affida a soggetto esterno la riscossione coattiva. Purtroppo, la situazione generale di evasione peggiora di anno in anno e questo però non è un problema soltanto di questo ente, ma generalizzato. D'altra parte, gli strumenti messi a disposizione dalle norme non sono così efficaci pertanto la riscossione dei tributi rimane un problema generale da affrontare anche dal punto di vista normativo."*

Così riassunti gli esiti dell'istruttoria espletata dal magistrato istruttore, può passarsi ora a illustrare le motivazioni della deliberazione della Sezione.

Va detto che l'esame degli atti disponibili sulle banche dati e di quelli trasmessi su richiesta del magistrato istruttore non hanno fatto emergere, negli esercizi controllati, criticità particolari, soprattutto per quanto riguarda il risultato d'amministrazione e gli equilibri di bilancio.

La relazione sul rendiconto è stata redatta nel rispetto delle linee guida della Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti di cui alle citate deliberazioni n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 5 aprile 2017 sul rendiconto dell'esercizio 2016 e n. 16/SEZAUT/2018/INPR del 24 luglio 2018 sul rendiconto 2017.

L'organo di revisione non ha segnalato alcuna irregolarità amministrativo-contabile.

L'Ente ha fornito risposte e chiarimenti esaurienti con riguardo alle richieste istruttorie di cui ai punti 6, 7, 8, 10, 11 e 12.

Per quanto riguarda le risposte date ai restanti punti della nota istruttoria si osserva quanto segue.

Punti 1, 13 e misure conseguenziali alla deliberazione n. 121/2017/PRSE di questa Sezione in merito al rendiconto 2015 (criticità relativa all'entrata).

La Sezione prende atto di quanto affermato dal Comune in ordine ai problemi a cui va incontro nella realizzazione delle entrate, che trovano conferma anche nella difficoltà dell'ente a riscuotere le entrate accertate per recupero dell'evasione (v. i dati contenuti nella tabella B allegata alla risposta).

Particolarmente preoccupante, in proposito, è il dato relativo alla TARI, tributo per il quale le riscossioni per recupero dell'evasione, sull'accertato nel 2016, pari a euro 27.545,55, ammontano, negli esercizi dal 2016 al 2019, a euro 3.599,52 (13,07%), mentre, sull'accertato nel 2017, pari a euro 32.593,09, sono stati riscossi, negli esercizi dal 2017 al 2019, solo euro 271,14 (0,83%).

La Sezione sollecita, pertanto, l'ente ad utilizzare tutti gli strumenti posti a disposizione degli enti locali per la realizzazione delle proprie entrate e si riserva di approfondire, nell'esame dei successivi rendiconti, le modalità con le quali l'ente cura la riscossione coattiva delle somme accertate e non spontaneamente versate dai contribuenti.

Punti 2, 9 e 14.

Dall'elenco dei residui passivi risalenti agli esercizi 2015 e precedenti (v. allegato A alla risposta del Comune) emergono situazioni variegate.

Soltanto in un numero limitato di casi si riscontra la ragione del ritardo evidenziata nella risposta del Comune alla richiesta di cui al punto 2 della nota istruttoria (talora, il mancato pagamento è stato dovuto proprio all'insorgere di un contenzioso con il creditore in presenza di ragioni di credito vantate dal Comune nei suoi confronti).

Non infrequente, come motivazione del mancato pagamento, è la cancellazione del residuo per insussistenza dello stesso effettuata in un esercizio successivo al 2016, dopo che il residuo era stato mantenuto, si afferma, per errore materiale.

Non essendo in possesso di elementi conoscitivi più precisi, la Sezione non può valutare se tali errori fossero giustificabili, anche se la circostanza che tale motivazione si ripeta più volte induce a ipotizzare il contrario. Il Comune va, pertanto, invitato a provvedere in maniera più accurata, per il futuro, all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, considerando che essa, se non effettuata appropriatamente, conduce all'approvazione di un rendiconto non rappresentativo, in maniera veritiera e corretta, dei risultati della gestione, con effetti che possono rivelarsi negativi per lo stesso Comune.

Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, a quanto rilevato al punto 9 della nota istruttoria circa la sussistenza del parametro di deficitarietà n. 4 (volume di residui passivi del Titolo I superiore al 40% della medesima spesa corrente). È verosimile che la mancata cancellazione di residui passivi insussistenti abbia concorso, in maniera non insignificante, alla evidenziazione di tale parametro pur in mancanza dei relativi presupposti.

In alcuni casi, la ragione del mancato pagamento risiede in comportamenti del creditore (omessa o ritardata emissione della fattura o della richiesta di pagamento, omessa indicazione delle modalità di pagamento, pur a seguito di richiesta del Comune, mancanza di documenti come il DURC, ecc.).

Nei casi residui, invece, il ritardato pagamento è conseguenza di fattori causali attribuibili, in mancanza di ulteriori elementi, all'amministrazione comunale. Come rilevato nel punto 14 della nota istruttoria, ne è derivato il superamento dei termini di legge per il pagamento dei debiti dell'ente imputabile a quest'ultimo.

In proposito, nella risposta al punto 14 della nota istruttoria, il Comune ha rappresentato di aver adottato misure organizzative per la soluzione del problema, sia già attuate (come indirettamente dimostrato dalla mancata ripresentazione del parametro di deficitarietà n. 4 negli esercizi successivi al 2016), sia da attuare (approvate con delibera GM n. 85/2019, peraltro non trasmessa). Se ne prende atto, con riserva di valutare l'impatto di tali misure negli esercizi successivi.

Punti 3 e 4.

La risposta dell'ente è incompleta, poiché non è stata esposta la ragione per la quale il fondo rischi è stato azzerato nel conto economico del 2017.

A questo riguardo, si osserva peraltro che, nel prospetto dimostrativo del risultato d'amministrazione, risulta un accantonamento per fondo contenzioso di euro 75.255,38.

L'allegato 4/3 al d. lgs. n. 118/2011, punto 4.22 prevede, per quanto riguarda gli accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi, che *"tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario [n.b. fatta eccezione per il fondo società partecipate] devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale"* [sottolineatura della Sezione]. Il disallineamento tra la registrazione in contabilità finanziaria e quella in conto economico costituisce quindi violazione del suddetto principio contabile.

Parimenti non corretta deve essere ritenuta la scelta del Comune, nel conto economico del 2016, di comprendere, in una medesima voce, fondi (rischio contenzioso, svalutazione crediti ed altri fondi) che avrebbero invece dovuto trovare evidenziazione contabile analitica tra i componenti negativi della gestione.

Si invita, pertanto, il Comune a voler adeguare le registrazioni contabili alle sopra richiamate disposizioni in occasione dell'approvazione del prossimo rendiconto.

Punto 5.

Dalla risposta del Comune non è dato comprendere in cosa consistano esattamente gli errori che sarebbero stati commessi nella quantificazione del fondo di dotazione, essendo stato genericamente affermato che *"per mero errore materiale alcuni importi sono confluiti nella voce riserve, sia per il consuntivo 2016 che 2017"*.

Va detto che nell'esercizio 2017 è divenuta operativa la disposizione la quale prevede che tra le riserve del patrimonio netto siano comprese le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. L'effetto di tale disposizione può essere quello di determinare un valore negativo del fondo di dotazione, il quale *"rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente. [...] Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite"* (allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, punto 6.3, sottolineatura della Sezione).

È quindi possibile che l'evoluzione del fondo di dotazione del Comune sia stata fisiologicamente dovuta alla circostanza di cui sopra.

Per quanto concerne, infine, le misure adottate dall'ente a seguito della deliberazione n. 121/2017/PRSE di questa Sezione in merito al rendiconto 2015, il Comune, con nota del 4 dicembre 2017, in relazione all'osservazione della Sezione circa le difficoltà dell'ente di dotarsi di adeguati cronoprogrammi e di attivare il Fondo pluriennale vincolato, ha riferito di aver costituito *"un gruppo di lavoro per effettuare una revisione dei cronoprogrammi secondo*

quanto previsto dall'allegato 4/2, per superare la criticità segnalata. Il gruppo di lavoro sta provvedendo inoltre alla verifica puntuale delle quote di avanzo di amministrazione destinate ad investimenti allo scopo di provvedere al loro effettivo utilizzo". Secondo quanto ora riportato nella risposta del Comune alla nota istruttoria, il gruppo di lavoro ha portato a termine la revisione dei crono programmi, mentre, contestualmente, si è cercato di velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse a disposizione.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di segnalare le sopra riportate osservazioni relative ai rendiconti del Comune di Trevi per gli esercizi 2016 e 2017, con invito a monitorare e a porre rimedio ai profili di criticità gestionale evidenziati.

La Sezione si riserva di riscontrare, in occasione dei controlli sui rendiconti degli esercizi successivi, le iniziative assunte dall'Ente in merito alle osservazioni e ai rilievi sopra riportati.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione contabile del Comune di Trevi, con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 14 maggio 2020.

Il Presidente estensore
Antonio Marco CANU

Depositato il 15 maggio 2020
Il Preposto della Sezione
Roberto Attilio Benedetti